

Pubblicato il 05/03/2022

**N. 00030/2022 REG.PROV.CAU.**

**N. 00102/2022 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 102 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Savina Caproni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in servizio alle dipendenze della Polizia di Stato presso la Sezione Polizia Ferroviaria di Foligno;

***contro***

Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento di sospensione emesso e notificato in data -OMISSIS-dalla Polizia di Stato – Compartimento Polizia -OMISSIS-, nella persona del Primo Dirigente della Polizia di Stato, Dr. -OMISSIS-. Mediante tale illegittimo provvedimento sospensivo, l'Assistente Capo Coordinatore -OMISSIS- è stato immediatamente sospeso dal diritto di svolgere attività lavorativa ai sensi dell'art.4 ter, del D.L. 44/2021 convertito con modificazioni dalla L. 76/2021 fino alla comunicazione da parte del dipendente dell'avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021;

di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto; e per la conseguente:

-condanna dell'Amministrazione competente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi ingiustamente arrecati al ricorrente a seguito dell'illegittima sospensione dall'esercizio dell'attività lavorativa al medesimo applicata;

- ricollocazione in congedo straordinario retribuito ex art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001 in ragione della -OMISSIS- ex L. 104/92;

-nonché, al ripristino dell'erogazione dello stipendio o indennità spettanti (inclusi gli ulteriori emolumenti lavorativi oltre assegno alimentare) con decorrenza da gennaio 2022;

Visti il ricorso e i relativi allegati, notificato e depositato il 3.3.2022;

vista l'istanza di fissazione di udienza, formulata nel contesto del ricorso;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

rilevato che:

- la domanda in esame lamenta che il provvedimento di sospensione è stato adottato nell'attualità di una posizione di aspettativa disposta ex lege n.104/1992 ( per assistenza a persona affetta da handicap grave) ;

- diversamente da quanto affermato dal ricorso , la documentazione offerta a supporto non è costituita da formale provvedimento attuativo del diritto previsto da detta legge, bensì da un prospetto (allegato al ricorso sub III), peraltro non firmato, meramente organizzativo delle modalità del servizio;

- tuttavia, considerando che:

-- in merito, il citato prospetto fornisce un principio di prova ( apprezzabile nella sede di tutela di urgenza) sulla sussistenza di una posizione azionabile sino 18.12.2023, salvo errori od omissioni;

-- il ricorso chiede altresì la ricollocazione del -OMISSIS- in congedo straordinario retribuito ex art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001 in favore della -OMISSIS- ex L. 104/92 , la cui applicazione costituisce un diritto in ordine al quale l'amministrazione ha il dovere di provvedere seppur a scadenze periodiche;

-- in assenza di tale provvedimento, la sospensione dello stipendio o indennità spettanti (conseguente alla sospensione dal servizio) integra un pregiudizio imminente e grave su presupposti giuridici da verificare in sede collegiale, privando il ricorrente dei mezzi di sostentamento senza disporre per contro alcuna provvidenza minimale provvisoria;

- la scadenza prossima retributiva cade anteriormente alla camera di consiglio utile ai sensi di legge per la trattazione collegiale della domanda cautelare;

- limitatamente a tale aspetto, pertanto, la domanda di misura monocratica appare assistita dai presupposti richiesti dall'art. 56 del c.p.a.;

P.Q.M.

Accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione, nei quali, per l'effetto, sospende il provvedimento gravato nella parte in cui non prevede la corresponsione di un assegno alimentare, che, per l'ulteriore effetto, ordina versarsi al ricorrente a decorrere dalla prima scadenza retributiva anteriore alla camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza, che fissa al 29 marzo 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Perugia il giorno 5 marzo 2022.

**Il Presidente**

**Raffaele Potenza**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.